

CIRCOLARE n. 177 del 28 novembre 2024

Prot. n. 813 FF/bf

OGGETTO: **Messaggio INPS n. 3888 del 20 novembre 2024 – Fruizione esonero contributivo assunzione beneficiari ADI e SFL**

Fruizione esonero contributivo assunzione beneficiari dell'assegno d'inclusione (ADI) o dello strumento per la formazione ed il lavoro (SFL)

All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio per l'assunzione a tempo determinato di beneficiari dell'assegno d'inclusione (ADI) o dello strumento per la formazione ed il lavoro (SFL).

Con la circolare INPS in esame, si comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza *on-line* denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio per l'assunzione a tempo determinato di beneficiari dell'assegno d'inclusione (ADI) o dello strumento per la formazione ed il lavoro (SFL), di cui al D. L. n. 48/2023 (Circolare FIPE n. 68/2023), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023 (Circolare FIPE n. 104/2023).

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, previa autenticazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza *on-line* "Esonero SFL-ADI", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- l'indicazione del lavoratore assunto;
- l'indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l'importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- l'indicazione dell'eventuale attività di mediazione da parte di un'agenzia o di un ente.

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

- verifica l'esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

- verifica l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti *de minimis*, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l'Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza *on-line*, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive. Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo *part-time*, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella circolare INPS n. 111/2023 (Circolare FIPE n. 13/2024). Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo in argomento.


Si rinvia al punto 3 della circolare INPS in esame per le modalità tecniche di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero contributivo nel flusso Uniemens.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

<p>Circolari correlate Circolare FIPE n. 68/2023 Circolare FIPE n. 104/2023 Circolare FIPE n. 13/2024</p>	<p>Collegamenti esterni https://www.inps.it/</p>	<p>Parole chiave Assunzioni; incentivo; assegno d'inclusione; strumento di formazione e lavoro</p>
---	---	--